

ne di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 7 gennaio 2011

Il direttore provinciale: WEBER

11A01583

DECRETO 12 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione del lavoro di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto direttoriale n. 15/95 del 1° febbraio 1995 concernente la ricostituzione presso la Direzione Provinciale del lavoro di Reggio Calabria della Commissione provinciale di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 che ha modificato l'art. 410 c.p.c., stabilendo, fra l'altro, che le commissioni di conciliazioni istituite presso le Direzioni Provinciali del lavoro devono essere composte dal Direttore dell'Ufficio stesso o da un suo delegato, o da un Magistrato collocato a riposo, in qualità di Presidente e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale prot. n. 3428 del 25 novembre 2010, recante prime istruzioni operative nella fase transitoria relativamente alle conciliazioni presso le Direzioni Provinciali del lavoro;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione di Conciliazione secondo i criteri indicati nella suddetta circolare;

Viste le designazioni effettuate dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, che, sulla base dei dati in possesso di questa Direzione, hanno titolo a fare parte della istituenda Commissione di Conciliazione;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la Direzione Provinciale del lavoro di Reggio Calabria la Commissione di Conciliazione, ex art. 410 c.p.c.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

Direttore della Direzione Provinciale del lavoro di Reggio Calabria o un suo delegato - in qualità di Presidente.

Rappresentanti effettivi dei datori di lavoro:

Giubilo Fabio - Confcommercio;

Cozzupoli Francesca - Confindustria;

Politi Angelo - Confagricoltura;

Misitano Giovanni - Unione Provinciale Artigiani - CASA.

Rappresentanti effettivi dei lavoratori:

Caridi Salvatore - CGIL;

Toscano Antonio - CISL;

Pratico' Antonio - UIL;

Morena Francesco - UGL.

Rappresentanti supplenti dei datori di lavoro:

Criaco Marco - Confcommercio;

Vita Giovanni Paolo - Confindustria;

Lagana' Alessandra - Confagricoltura;

Calabro' Caterina - Unione Prov.le Artigiani - CASA.

Rappresentanti supplenti dei lavoratori:

Pedulla' Maria Antonietta - CGIL;

Spano' Francesco - CISL;

Tauro Giacomo - UIL;

Plutino Donato - UGL.

Art. 3.

La Commissione di Conciliazione come sopra ricostituita dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 12 gennaio 2011

Il direttore provinciale: BOLIGNANO

11A01584

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 gennaio 2011.

Recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del citato Codice della Strada, ed in particolare il comma 6, che rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose ed in particolare l'art. 5 che rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico recanti modifiche agli allegati dell'ADR, del RID e dei regolamenti allegati all'ADN;

Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al



progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 233 del 3 settembre 2010;

ADOTTA

il seguente decreto

Art. 1.

1. Le lettere *a)* e *b)*, del comma 2, dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35 sono sostituite dalle seguenti:

a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro», come opportuno;

b) nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro», come opportuno»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 56.

11A01900

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 2010.

Disposizioni applicative del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante Disciplina dell'attività sementiera e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 19-bis della sopracitata legge n. 1096/71;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante Modifiche e integrazioni alla legge n. 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante: «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096» concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre del 2009 recante «Attuazione della Direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto in particolare l'art. 22 del predetto decreto legislativo n. 149/2009 che prevede l'emanazione di disposizioni applicative per stabilire le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, concernente «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001»;

Visto il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 14 febbraio 2008;

Vista la legge n. 101/2004 e in particolare l'art. 3, il quale stabilisce che le Regioni e Province autonome provvedono all'esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

Considerata la necessità di definire le modalità e i criteri per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità per la successiva istruttoria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto dà applicazione all'art. 22 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, relativo all'attuazione della Direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà, con particolare riferimento alle disposizioni applicative per stabilire le modalità per l'ammissione al registro nazionale.

Art. 2.

Documentazione necessaria per la presentazione delle domande d'iscrizione

1. L'iscrizione delle varietà da conservazione al Registro nazionale delle varietà avviene per iniziativa del Ministero, delle Regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende previo parere favorevole delle Regioni o Province autonome competenti per territorio.

